

siddetta filosofia societaria che, sì, ci consente di rimanere in Serie A, con piazzamenti buoni negli ultimi campionati, ma con nessun risultato in competizioni rilevanti, ad esempio la coppa Italia (vinta dalla Lazio!), per non parlare poi delle competizioni internazionali dalle quali siamo usciti quasi sempre velocemente. Pur con la gratitudine per chi di dovere, dopo anni di mezzavittorie, di cocenti delusioni dopo ottimi piazzamenti, ciò può indurre nella tifoseria una sorta di noia, rassegnazione di fronte a una logica di mera sopravvivenza, anche più che dignitosa ma senza una conquista che sia una. E nei calciatori? Per loro è opportuno utilizzare il verbo transitare in quanto chi mai può avere forte senso di appartenenza verso una società pur ottimamente organizzata, con obiettivi di mercato prioritari rispetto alle vittorie e che quindi se giochi ad un buon livello ti si ricompensa ce-

Chi lo ha avvisato? Forse il quarto uomo? Forse dalla moviola inesistente (ufficialmente)? Sta di fatto che l'Atalanta vince, forse, e sottolineo il forse, anche per merito di quella decisione presa fuori dal campo! Ieri Catania - Udinese: dopo 6 minuti due ammonizioni, la prima al terzo per un fallo non cattivo; il secondo al sesto, era difficile dare fallo, invece l'arbitro ammonisce il secondo giocatore dell'Udinese. Ma Domizzi, oltre a sbraitare come sempre, non si è accorto che l'arbitro non era in serata pro Udinese? Doveva a tutti i costi farsi beccare con il dito nella marmellata? Sì, lo si può perdonare perché quelli sono falli, e ripeto sono falli in area, che vanno puniti. Però vorrei vedere tutte le partite finire 10 a 11 se fossero segnati sempre quei falli. Però si può presumere che sia un arbitro "rigorista" per cui non protestiamo più di tanto. Però, me tapino, non riesco a capire delle cose: come ha fatto

l'arbitro di porta a non vedere le mani in area su palla diretta nell'angolino, da parte di un difensore del Catania? Come ha fatto l'arbitro "rigorista" a non vedere da pochi passi lo stesso fallo? Come mai nessuno alla moviola fuori campo non ha avvisato dell'errore il team arbitrale? A quel punto però ho capito perché l'arbitro non ha fischiato il secondo fallo di mano in area del Catania! Mi dispiace per quei friulani che pensano che il gioco del calcio sia uno sport, è un business. Mi dispiace per quei friulani che soffrono a vedere queste ingiustizie. Mi dispiace per quei friulani che avendo fatto

l'abbonamento con tanti sacrifici, non hanno il coraggio giustamente, di stare a casa domenica prossima. Anche dai campi di calcio si può cominciare a dare l'esempio di una equa politica, o insegnare che tutto si risolve in un business.

Bruno Donatì
Udine

ALPINI Sul museo di Cargnacco

■ Signor direttore, sono capogruppo alpini di Travesio e consigliere della sezione friulana Unirr e vorrei parlare al signor

Lino Leggio confidenzialmente in nome della penna che abbiamo sul cappello. Leggo dalle sue lettere a questo giornale che si rivolge alla Serracchiani per chiedere fondi per "...ricostruire il Museo di Cargnacco". E' come chiedere a un sacrestano di celebrare messa! Il Museo di Cargnacco è stato ristrutturato nelle sue parti essenziali, mancano solo le rifiniture e tutti i vari nulla osta necessari per l'apertura ma, per quella che nella lingua italiana si pronuncia "spending review", il Comune di Pozzuolo ha bloccato i lavori. Leggio è informato male, i Caduti

Non si sono degnati neppure di rispondere. Ho dovuto pertanto presentare ricorso al Comitato Provinciale, il quale dopo 6 mesi ha risposto respingendo il ricorso. E qui sta la beffa! Nella delibera di elezione hanno citato gli art.44 e successivi della Legge n.88 del 9 marzo 1989 e l'art.52 (Prestazioni indebite) che recita: «Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero della somma corrisposta, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave». Quindi il mio ricorso doveva essere accettato e non respinto. Questa è l'efficienza dell'Inps di Pordenone!

Giorgio Marici
San Vito al Tagliamento

Cosa garantisce la "patente" dell'amministratore di alloggi

■ **Le scrivo in merito all'ultima normativa l. 220 del 11/12/2012 ed in particolare all'art. 25 lettera "G" sui requisiti dell'amministratore. Non riesco a capire chi deve certificare i corsi per amministratori, né di quante ore deve prevedere tale corso ed in fine quante ore di aggiornamento sono obbligatorie?**

La nuova norma introduce nelle disposizioni di attuazione al codice civile l'articolo 71bis che prevede i requisiti necessari per svolgere la professione di amministratore condominiale.

Alla lettera G dell'articolo in esame viene introdotto l'obbligo di frequenza di appositi corsi, sia per il conseguimento della qualifica, che per la formazione continua, ma nulla viene disposto per quanto riguarda gli enti abilitati a formare né sulle modalità ed i termini con i quali detta formazione debba avvenire. La lacuna è stata, parzialmente, colmata con la legge 4/2013 che disciplina le "Professioni non organizzate" nel cui novero può essere compresa quella dell'amministratore condominiale. La legge in oggetto rinvia ed affida l'arduo compito lasciato incompleto dal legislatore, alle rispetti-

ve associazioni professionali che riguardo ai propri associati possono rilasciare attestazioni, previa effettuazione di verifiche. Le attestazioni devono "certificare": 1) la regolare iscrizione del professionista all'associazione; 2) il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; 3) il possesso degli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; 4) l'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità profes-

sionale stipulata dal professionista; 5) l'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI. Associazione professionale riferimento in materia condominiale è l'Anaci (ma ne sussistono altre minori) ed invieremo, pertanto, il lettore a consultare il relativo regolamento.

Armando Stinco
avvocato

Sì condizionato alle telecamere in azienda

■ **E' lecito installare un sistema di videosorveglianza in azienda?**

La Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) vieta all'art. 4 l'uso di impianti audiovisivi e altre apparecchiature atte al controllo a distanza dei personale dipendente; inoltre la normativa sulla privacy (Dlgs n.196/2003) richiama la disciplina posta dall'art. 4 dello Statuto. Nel caso sussistano comprovate esigenze legate all'organizzazione e produzione aziendale ovvero necessità dettate da una maggiore sicurezza nel luogo di lavoro (si pensi a oreficerie, ricevitorie, tabaccherie etc.) è possibile, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o in loro mancanza con la Dpl, ottenere l'autorizzazione all'installazione dei dispositivi elettronici di controllo a distanza. Naturalmente prima di poter installare gli impianti di videosorveglianza è necessario: 1) informare i lavoratori interessati; 2) nominare un responsabile alla gestione dei dati registrati; 3) posizionare le telecamere nelle

In collaborazione con
Professionisti.it
Il primo network dei professionisti in Italia
www.professionisti.it
Numero Verde 800 901 335
Email: info@professionisti.it

zone a rischio evitando di riprendere in maniera unidirezionale i lavoratori; 4) conservare, salvo diverse necessità, le registrazioni per un tempo massimo di 24 ore. In caso di inosservanza della normativa sull'installazione degli impianti di controllo, le sanzioni previste sono: ammenda da 154 a 1.549 euro, oppure arresto da 15 giorni ad un anno (artt. 4 e 38 l.300/1970; artt. 114 e 171 Dlgs 196/2003); sanzioni amministrative più gravi sono previste dall'art. 162, comma 2-ter, Dlgs 196/2003.

Dottor Marco Buccile
consulente del lavoro